

Avv. Ezio Bonanni

Patrocinante in Cassazione e presso le Magistrature Superiori

e-mail: avvbonanni@libero.it

sito web: www.eziobonanni.it

Spett.le Associazione Italiana Esposti Amianto
alla C.A. del Sig. Fulvio Aurora

Spett.le Associazione Italiana A.V.A.N.I.
alla C.A. del Sig. Silvio Mingrino

Spett.le A.E.A. F.V.G.
alla C.A. del Sig. Aurelio Pischianz

**Spett.le Comitato per la Difesa della Salute
nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio**
alla C.A. del Sig. Michele Michelino

Spett.le Contramianto
alla C.A. del Sig. Luciano Carleo

Spett.le Associazione Finanziari Democratici
alla C.A. del Sig. Fedele Boffoli

A tutti i comitati ed ai lavoratori interessati

OGGETTO: Atto di indirizzo del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali,
emanato dall'On.le Sig. Ministro del Lavoro, Senatore Maurizio Sacconi in data **14.07.09.**

con la presente, colgo l'occasione per rimmetterVi l'atto di indirizzo del Ministro del Lavoro del
14.07.09, pervenuto ad IPSEMA in data 20.07.09 avente ad oggetto "Procedure di accertamento
della esposizione all'amianto per il settore marittimo" e per sul presupposto della "ravvisata
esigenza di trovare adeguata soluzione alla questione, allo scopo di rendere concretamente fruibile

Via Crescenzio n°2, Scala B, Interno 3 (Ang. Piazza Cavour)
Tel:06/68309534 - Tel./Fax:06/68890174 - Fax:06/68891695
00193 - Roma (RM)

Via Svetonio n°16, Interno 4
Tel:0773/663593 - Fax:0773/470660
04100 - Latina (LT)

anche in favore dei lavoratori del settore marittimo il diritto al beneficio previdenziale, riconosciuto dalle disposizioni di cui all'art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, della legge 24 novembre 2003, n. 326, si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del citato decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previa apposite indagini, il curriculum lavorativo, sostituendosi al datore di lavoro".

Si equipara al curriculum, con "validazione" l'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto oppure del Libretto di Navigazione.


L'iniziativa segue la dichiarazione dell'On.le Fedriga (Gruppo Parlamentare Lega Nord), presso la XIV Commissione (Lavoro Pubblico e Privato), che si acclude alla presente.

In combinato disposto con la Sentenza TAR Lazio, n. 5750/09, e richiamando la natura giuridica dell'intervento ministeriale, quale atto di indirizzo, evidentemente riteniamo applicabile, *mutatis mutandis*, anche l'art. 1, commi 20, 21 e 22, della legge 247/07 e così riconoscere il beneficio contributivo, nei termini e con le modalità stabilite in esso atto di indirizzo.

Si allegano i documenti in narrativa, pregandone la diffusione tra i lavoratori interessati che dovranno recarsi presso i rispettivi Uffici Provinciali del Lavoro, ed esibire l'estratto matricolare rilasciato dalla Capitaneria di Porto oppure del libretto di navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria e chiedere che il curriculum sia trasmesso all'IPSEMA ed eventualmente farsene rilasciare una copia).

Distinti saluti.

Roma, 14.09.09


Avv. Ezio Bonanni

PROT. N 348

IPSEMA ROMA
Prot. n° 8721/2009 Del 24/07/09
AREA CIV



Ministero del lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Camera Pubblica - Roma, 14/07/2009
Prot. 01 / Gab / 0007023 / 2.176

*Il Ministro del Lavoro della Salute
e delle Politiche Sociali*

Al Direttore generale per
l'attività ispettiva

Al Direttore generale per le
politiche previdenziali

Al Commissario straordinario
dell'IPSEMA

LORO SEDI

IPSEMA Segreteria del Presidente Avv. Antonio PARLATO
20 11/6 2009
ARRIVATO

OGGETTO: Decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - Procedure di accertamento dell'esposizione all'amianto per il settore marittimo.

Ai fini della fruizione dei benefici pensionistici previsti dall'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per l'esposizione all'amianto, il decreto 27 ottobre 2004 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, prevede, al comma 3 dell'art. 3, che l'avvio del procedimento di accertamento di tale esposizione sia subordinato alla presentazione, da parte del lavoratore interessato, del curriculum lavorativo rilasciato dal datore di lavoro.

L'assolvimento di tale onere si è rivelato, peraltro, di scarsa praticabilità per il lavoratore del settore marittimo a ragione della specificità della disciplina lavoristica di settore e della non stanzialità dell'attività lavorativa svolta.

Ciò premesso, ravvisata l'esigenza di trovare adeguata soluzione alla questione, allo scopo di rendere concretamente fruibile anche in favore dei lavoratori del settore marittimo il diritto al beneficio previdenziale, riconosciuto dalle disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si ritiene di poter applicare alla fattispecie la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del citato decreto 27 ottobre 2004 che, in speciali circostanze, consente alla Direzione provinciale del lavoro di rilasciare, previa apposite indagini, il curriculum lavorativo, sostituendosi al datore di lavoro.

Pertanto, in tutti i casi di lavoratore marittimo impossibilitato a reperire il proprio curriculum lavorativo, la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio provvederà al rilascio del predetto curriculum, ove non in possesso di altra documentazione utile ai fini dell'accertamento, tramite validazione dell'estratto

matricolare rilasciato dalla Capitaneria di porto oppure del libretto di navigazione autenticato dalla medesima Capitaneria.

La Direzione provinciale del lavoro provvederà, inoltre, a trasmettere alla Sede compartimentale IPSEMA competente il curriculum lavorativo, dandone comunicazione all'interessato, al fine di integrare la domanda già presentata e di consentire l'avvio della procedura di accertamento della sussistenza e della durata di esposizione all'antiarlo da parte del predetto Istituto al quale, ai sensi dell'art. 1, comma 567, della legge n. 266/2005 sono state demandate tali funzioni per i lavoratori marittimi relativamente ai periodi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'IPSEMA provvederà, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia, all'accertamento dell'esposizione all'antiarlo in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, secondo le modalità previste nel citato decreto 27 ottobre 2004, in particolare avvalendosi dei dati di cui all'articolo 3, comma 7, nonché di criteri tecnico-scientifici elaborati sulla base dei predetti dati.

(Maurizio Saopini)


ALLEGATO 2

5-01548 Fedriga: Problemi connessi all'esposizione all'amianto dei lavoratori marittimi.

TESTO DELLA RISPOSTA

L'Onorevole Fedriga, nell'atto che passo a discutere, richiama le modalità applicative della normativa concernente il riconoscimento dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, evidenziando le difficoltà operative, fin qui emerse, per i lavoratori del settore marittimo.

Numerose domande volte ad ottenere il riconoscimento dei benefici medesimi non hanno, infatti, finora, avuto esito; ciò in quanto il decreto 27 ottobre 2004 dei Ministri del lavoro e dell'economia, attuativo dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, nella legge n. 326/2003, in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, prevede che l'avvio del procedimento di accertamento sia subordinato alla presentazione di documentazione, risultata alla prova dei fatti, non facilmente reperibile; quale il *curriculum* lavorativo del marittimo che attesti l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad un'attività lavorativa comportante l'esposizione all'amianto, in conformità alle previsioni del citato articolo 47.

Il procedimento di accertamento e il conseguente rilascio della certificazione, competenza prima dell'INAIL ed oggi dell'IPSEMA (articolo 1, comma 567, legge n. 266/2005), presenta, quindi, effettivamente, notevoli difficoltà per i marittimi dovute, in primo luogo, alla circostanza che tale categoria di lavoratori è spesso legata a diversi armatori che si succedono anche per brevi periodi di lavoro; che la sede di residenza della società armatrice spesso non corrisponde alla zona di residenza del lavoratore; che numerose società di navigazione hanno cessato la propria attività. I marittimi spesso, quindi, non hanno la possibilità di ottenere tale certificazione, con la conseguenza che le istanze presentate vengono considerate improcedibili. Il decreto ministeriale 27 ottobre 2004, dà, comunque, una prima risposta alle difficoltà applicative evidenziate prevedendo, all'articolo 3, comma 5, che «Nel caso di aziende cessate o fallite, qualora il datore di lavoro risulti irreperibile, il *curriculum* lavorativo di cui al comma 3 è rilasciato dalla direzione provinciale del lavoro, previa apposite indagini».

Mi sembra opportuno, a questo punto, fare presente che la possibilità, auspicata dall'onorevole interrogante, di utilizzare - nei soli casi relativi a compagnie di navigazione cessate o fallite - l'estratto matricolare o la fotocopia del libretto di lavoro come documento probante dell'esposizione all'amianto va, comunque, subordinata ad un'istruttoria tecnica che consenta di ricavare, dai predetti documenti, la certezza del possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso ai benefici previdenziali di che trattasi.

Ciò premesso, il Ministero che rappresento ha fornito, al fine di individuare possibili soluzioni alle difficoltà evidenziate, con nota del 20 aprile scorso, indicazioni

operative alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro per la ricostruzione del *curriculum* lavorativo, attraverso l'estratto matricolare, quando non sia possibile effettuarla sulla base di elementi

pag. 148

derivanti da accertamenti ispettivi, mancando riscontri oggettivi sia di natura documentale che testimoniale.

Sono, inoltre, allo studio ulteriori misure, sulla base della vigente normativa, volte a consentire la prosecuzione dell'*iter* di accertamento all'esposizione da parte dell'IPSEMA, competente, come già ricordato, relativamente ai periodi lavorativi soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all'accertamento dell'esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, secondo le modalità previste nel citato decreto 27 ottobre 2004, in particolare avvalendosi dei dati di cui all'articolo 3, comma 7, nonché di criteri tecnico-scientifici elaborati sulla base dei predetti dati.

In conclusione mi sembra di poter affermare che, attraverso il percorso intrapreso potranno, concretamente, essere, finalmente, risolte le difficoltà applicative della normativa in parola per il settore marittimo.

pag. 149
